



REGIONE
LAZIO

Allegato 2

***ASSESSORATO AGRICOLTURA,
PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA
CULTURA DEL CIBO, AMBIENTE E RISORSE
NATURALI***

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**
AREA POLITICHE DI PREVENZIONE E CONSERVAZIONE
DELLA FAUNA SELVATICA

Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17
***NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA E LA
GESTIONE PROGRAMMATA DELL'ESERCIZIO VENATORIO***

**ANTICIPAZIONE DELL'ESERCIZIO VENATORIO
PER I GIORNI 01 E 02 SETTEMBRE 2018.**

Anticipo dell'attività venatoria

1. Ai sensi delle previsioni dell'art. 34, comma 2 della L. R. 17/1995, nel territorio della Regione Lazio, con l'esclusione dei territori ricompresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), nei giorni 01 e 02 settembre 2018, è consentito l'esercizio venatorio alle specie:
 - cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);
 - gazza (*Pica pica*);
 - ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
 - merlo (*Turdus merula*);
 - tortora (*Streptopelia turtur turtur*).

2. L'esercizio venatorio di cui al precedente punto 1. è consentito:
 - ai cacciatori con residenza anagrafica nella Regione Lazio limitatamente al territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia dove il cacciatore è iscritto come residenza venatoria e/o come secondo A.T.C..
 - ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dalla Regione Lazio limitatamente al territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia dove il cacciatore è iscritto come residenza venatoria.

3. Nei giorni 01 e 02 settembre 2018 l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo, senza l'ausilio del cane.

4. Gli appostamenti temporanei non possono essere installati prima di tre ore dall'inizio dell'orario di caccia stabilito al successivo articolo 5, il sito dell'appostamento temporaneo, al termine dell'azione di caccia, deve essere liberato del materiale usato a cura di colui che ne ha fruito.

5. L'esercizio venatorio è consentito nei giorni 01 e 02 settembre 2018 dalle ore 5.35 alle ore 19.45.

6. Nei giorni 01 e 02 settembre 2018, il limite di carniere giornaliero, per ciascun cacciatore, è stabilito nella misura di venti capi complessivi delle specie autorizzate, di cui non più di cinque capi per ogni specie di: merlo (*Turdus merula*) e tortora (*Streptopelia turtur turtur*).

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 157/92 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge regionale n. 17/95 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge regionale n. 4/2015, alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450/98 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 612 del 16 dicembre 2011.